



Comune di TRICASE [LE]

PIANO COMUNALE DELLE COSTE [ai sensi della L.R. 23 giugno 2006, n.17 - Art. 3]

Norme Tecniche di attuazione



Città di TRICASE
Provincia di LECCE

Agosto 2016

Piano Comunale delle Coste Allegato B Norme Tecniche di Attuazione

*Revisionata d'Ufficio dal Responsabile del Settore Assetto e Governo del Territorio
Ing. Vito Ferramosca
Sindaco: Ing. Antonio G. Coppola*



Norme Tecniche di attuazione

SOMMARIO

TITOLO I – OBIETTIVI PRIORITARI DEL PCC	3
Art. 1 - Finalità del Piano Comunale delle Coste	3
Art. 2 - Struttura del PCC	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art.4 - Ambito di intervento ed efficacia del piano	7
Art. 5 - Soggetti attuatori	7
Art. 6 - Operatività del PCC e modalità d’attuazione	8
Art.7 - Validità	8
TITOLO II- RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA E ZONIZZAZIONE	8
Art. 8 - Ricognizione fisico-giuridica del demanio marittimo	8
ZONIZZAZIONE	9
Art. 9 - La suddivisione del litorale	9
Art. 10 - Aree in concessione per strutture balneari	10
Art. 11 - Aree non oggetto di concessione	13
Art. 12 - Utilizzazione delle ZONE SPECIALI	15
Art. 13 - Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale	17
Art. 14 - Concessioni per attività del diporto nautico	17
Art. 15 - Concessioni per la maricoltura (B1.6 art. 10)	17
Art. 16 - Interventi di recupero e risanamento costiero (B.2 art. 8.1)	17
Art. 17 - Sistema delle infrastrutture pubbliche (B.1.8 art. 8. 11)	18
Art. 18- Criticità all’erosione e sensibilità ambientale	18
TITOLO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI	20
Art. 19 - Disposizioni generali	20
Art. 20 - Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti ed interventi edilizi	22
Art. 21 - Manufatti	22
Art. 22 - Strutture ombreggianti	24
Art. 23 - Camminamenti	25
Art. 24 - Recinzioni e opere di contenimento	25
Art. 25 - Eco-compatibilità delle strutture balneari	25
Art. 26 - Barriere architettoniche	26
Art. 27 - Verde ornamentale	27
Art. 28 - Cartelli e manufatti pubblicitari	28
Art. 29 - Accessibilità e sistemazione ambientale	28
NORME FINALI	29
Art. 30 - Lavori sulla costa demaniale	29
Art. 31 - Funzioni di vigilanza e controllo	30
Art. 32 - Modalità di rilascio delle concessioni	30
Art. 33 - Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento	30
Art. 34 - Norme transitorie per concessioni esistenti	31
Art. 35 - Valenza turistica	32
Art. 36 - Opere di ingegneria costiera	32



Norme Tecniche di attuazione

TITOLO I – Obiettivi prioritari del PCC

Art. 1 - Finalità del Piano Comunale delle Coste

Il presente piano di utilizzo delle aree demaniali disciplina la gestione, la tutela e l'uso delle aree del demanio marittimo che ricade nel territorio di Tricase.

1. Il Piano definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:

- a) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
- b) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
- c) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
- d) coordinamento con la Regione e i Comuni limitrofi.

Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della costa, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti.

Esso garantisce una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.

Il Piano propone una immagine al futuro (10 anni) dello sviluppo della costa di Tricase, tentando di dare coerenza e convergenza alle azioni in atto ed in programma.

Secondo l'art. 2 del PRC il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio – economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico – sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio, quindi, il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

Ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, procede alla ricognizione fisico – giuridica di dettaglio delle aree costiere di Tricase.



Norme Tecniche di attuazione

Il PCC prevede altresì strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Art. 2 - Struttura del PCC

Il Piano è composto dei seguenti elaborati:

- A. *Relazione generale;*
- B. *Norme tecniche di attuazione;*
- C. *Elaborati cartografici:*
 - 1. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. 0.1.01*
 - 2. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. 0.2.01*
 - 3. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. 0.2.02*
 - 4. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. 0.2.03*
 - 5. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.01*
 - 6. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.02a*
 - 7. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.02b*
 - 8. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.02c*
 - 9. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.03*
 - 10. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.04*
 - 11. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.05*
 - 12. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.06a*
 - 13. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.06b*
 - 14. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07a*
 - 15. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07b*
 - 16. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07c*
 - 17. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07d*
 - 18. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07e*
 - 19. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.07f*
 - 20. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.08*
 - 21. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.09*
 - 22. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.10*
 - 23. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. A.1.11*
 - 24. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.01*
 - 25. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.02a*
 - 26. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.02b*
 - 27. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.02d*
 - 28. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.03a*
 - 29. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.03b*
 - 30. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.04a*
 - 31. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.1.04b*
 - 32. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - Elab. B.2.01*
 - 33. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - All. D.1*
 - 34. *Comune di Tricase - Piano delle Coste - All.D.2*
- D. *Rapporto preliminare ambientale*



Norme Tecniche di attuazione

Art. 3 - Definizioni

Contenute nel PRC

Denominazione	Definizione
Ambito Vincolato (AV):	Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico
Area concedibile (FP/2)	Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.
Battigia - Bagnasciuga (FP/1):	Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
Camminamenti (CM):	Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.
Concessione Speciale (CS):	Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.
Criticità ambientale (CA)	
Dividente demaniale	Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata
Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3):	Area di spiaggia riservata al libero transito
Linea di costa utile (LU):	Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione;
Manufatto:	Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.
Mare territoriale:	Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
Parametro di concedibilità (PC)	Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi);
Numero teorico di utenza (NU):	Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico – sanitari, docce, chioschi – bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.
Pedane a terra:	Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.
Pontili:	Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.
Profondità della spiaggia	Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno



Comune di TRICASE [LE]

PIANO COMUNALE DELLE COSTE [ai sensi della L.R. 23 giugno 2006, n.17 - Art. 3]

Norme Tecniche di attuazione

(PS):	dell'arenile.
Sensibilità Ambientale (SA)	La sensibilità ambientale viene definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l'area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa
Spiaggia Libera (SL):	Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
Spiaggia Libera con Servizi (SLS):	Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
Stabilimento Balneare (SB):	Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico-produttive.
Struttura Precaria:	Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.
Struttura Stabile:	Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.
Servizi minimi di spiaggia:	Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.
Struttura ombreggiante:	Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.
Unità Fisiografica (UF):	L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Introdotte nelle presenti norme:

Impianti e attrezzature insistenti sulla costa demaniale

Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:	
- COMUNI:	le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc....;
- SINGOLI:	le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare,



Comune di TRICASE [LE]

PIANO COMUNALE DELLE COSTE [ai sensi della L.R. 23 giugno 2006, n.17 - Art. 3]

Norme Tecniche di attuazione

	quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.
Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:	
- STRUTTURE FISSE	quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
- STRUTTURE MOBILI	quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Sono considerate attrezzature rimovibili quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture anzidette, come pure le fondazioni, debbono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

Sono considerate attrezzature mobili quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie, elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla costa per la formazione dei percorsi pedonali, piccole strutture in legno, gazebi.

Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.

Art.4 - Ambito di intervento ed efficacia del piano

1. Le presenti norme contengono prescrizioni relative all'uso sia della fascia demaniale che delle aree litoranee, delle aree annesse e complementari come previsto nel PRC
2. Poiché situazioni di particolare conformazione del territorio costiero hanno richiesto anche la regolamentazione di aree esterne all'ambito demaniale costiero ne risulta che le previsioni del presente PCC sono prescrittive e prevalenti sulle altre norme del Programma di Fabbricazione, ponendosi anche in Variante ad essi ai sensi delle vigenti leggi, sempre che non vengano già riportate in strumenti urbanistici in itinere.
3. Le norme non operano dove la larghezza della costa non consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano.
4. Il limite del demanio marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli elaborati grafici di cui ai successivi articoli.
5. Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare al vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Tricase, con il quale si procede, nell'interesse della collettività, all'individuazione delle destinazioni di uso delle aree comprese nella fascia demaniale marittima.

Art. 5 - Soggetti attuatori

I soggetti attuatori del PCC sono rappresentati, dai concessionari nonché, nei casi previsti dal presente Piano, dagli operatori e/o proprietari delle strutture ricettive e di servizio, e delle relative aree, collocate subito a monte della costa.

La stessa Amministrazione Comunale, per le aree di proprietà e per le opere pubbliche previste nel presente PCC assume la veste di soggetto attuatore per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dal presente piano, salva la possibilità di affidare ai concessionari la realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione primaria mediante convenzionamento.



Norme Tecniche di attuazione

Art. 6 - Operatività del PCC e modalità d'attuazione

Le aree incluse nel PCC sono aree demaniali o configurabili come tali.

Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della costa consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.

Le previsioni di piano, per le concessioni demaniali per stabilimenti, per profondità della linea di costa inferiore a 15 ml., dal limite di battigia, non sono attuabili.

Lo saranno quando, a seguito di realizzazione di opere di difesa della costa da parte della Regione o altro Ente competente (delimitazione zona demanio marittimo), la costa avrà raggiunto le dimensioni minime sopra dette.

Si prevedono dunque nel piano due modalità di attuazione:

- 1) diretta per quelle aree che possiedono un adeguato grado di accessibilità e possono dunque essere assegnate tramite bando nel breve periodo;
- 2) indiretta o differita per quelle aree che si pongono in relazione alla costruzione di opere infrastrutturali (opere di urbanizzazione primaria) o sono correlate alla conclusione di iter procedurali attivati (Delimitazione aree demaniali).

Le aree ad attuazione differita sono individuate nella tavola grafica di zonizzazione, con idonea simbologia.

In ogni caso non possono essere realizzati manufatti, ad una distanza inferiore a 15 ml. dal limite della battigia.

Il limite della costa, su cui opera il presente Piano, ed il limite della proprietà demaniale sono riportati negli elaborati grafici del Piano.

Art.7 - Validità

Il PCC ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici, prevalgono le previsioni della tavola di zonizzazione a scala di maggiore dettaglio).

In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme e le norme del PCR.

TITOLO II- Ricognizione fisico giuridica e zonizzazione.

Art. 8 - Ricognizione fisico-giuridica del demanio marittimo

Secondo quanto previsto dal PRC il Comune di Tricase ha operato una ricognizione fisico – giuridica del territorio costiero di propria competenza, riportati nelle allegate tavole attraverso:

- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC;
- la individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale, comprendenti:
 1. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa dalle intese Stato/Regione;
 2. porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
 3. porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (classificati di categoria II classe I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, i porti sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;



Norme Tecniche di attuazione

- la individuazione delle aree e delle fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 16 –comma 1- della Legge regionale 17/2006), quali:
 - a. lame;
 - b. foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - c. canali alluvionali;
 - d. aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
 - e. aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

Per lame, foci di fiumi, canali e corsi d'acqua, comunque classificati, in assenza di studi di dettaglio elaborati nei termini predetti, il PRC prescrive in maniera cautelativa fasce di rispetto di 150 m;

- la individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tale aree il cui rilascio di nuove concessione, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino;
- la individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli territoriali;
- la determinazione della lunghezza della "linea di costa complessiva comunale" e della lunghezza della "linea di costa utile"; quest'ultima, rispetto alla precedente, è al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 16 –comma 1- della Legge regionale 17/2006);
- la determinazione degli attuali rapporti tra le lunghezze delle "linee di costa in concessione", rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della "linea di costa utile";
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti, con specifico riferimento a quelle abusive;
- la individuazione delle aree in consegna, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 – comma 40 – della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali);
- l'analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici;
- l'analisi dell'attuale sistema di mobilità, con particolare riferimento a quello ecocompatibile (pedonale e ciclabile);
- l'analisi dei sistemi strutturanti il territorio costiero, articolati nei sottosistemi: (a) dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico; (b) della copertura botanico – vegetazionale, colturale e presenza faunistica; (c) della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
- l'analisi dei sistemi dei vincoli con specifica perimetrazione degli ambiti tutelati, o da sottoporre a monitoraggio.

Il tutto è riportato nelle tavole allegate.

ZONIZZAZIONE

Art. 9 - La suddivisione del litorale

Al fine dunque di consentire una maggiore utilizzabilità della zona costiera di Tricase e nel contempo ridurre la sensibilità ambientale della costa, sono state individuate e riportate nella tavola della zonizzazione del demanio :



Norme Tecniche di attuazione

- le fasce fruibili mediante propedeutici interventi ecocompatibili mirati alla rivalutazione e dunque la utilizzazione mediante la gestione a privati SLS
- le fasce di SL (non si tratta di spiaggia) da valorizzare con interventi di recupero e risanamento (art. 7 PRC) che devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici.

In tali aree si propone :

- concorso di idee per l'assegnazione delle nuove concessioni in cui i progetti oltre ai requisiti di eco compatibilità stabilite al punto 8.7 del PRC, dovranno prevedere la sistemazione della costa con rinverdimento e valorizzazione delle eventuali dune.

Il litorale di Tricase presenta aspetti e caratteristiche differenti percorrendolo dal Confine Nord, fino al confine Sud .

La costa di Tricase è stata suddivisa in relazione alle proprie caratteristiche orografiche, morfologiche e fisiche ed in relazione alle naturali vocazioni turistiche ricettive. Per eseguire tale ripartizione si è tenuto conto della classificazione regionale delle coste nonché dello stato dei luoghi.

Le aree concedibili ai fini turistico - ricreativi, quali Spiagge Libere con Servizi, sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC.

Art. 10 - Aree in concessione per strutture balneari

Il PCC, avuto riguardo della morfologia costiera della marina di Tricase, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare deve essere di 50 ml.

La distribuzione è riportata negli elaborati.

Nelle aree concedibili è prevista ed assicurata l'esistenza di un "corridoio" ortogonale al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

In alcuni casi connessi alla specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi con la ricorrenza di almeno 150 m.

Nelle aree concedibili è prevista ed assicurata l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la costa; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

Al fine della uniformità, i corridoi di cui sopra, devono essere costruiti:

- in legno nel caso di FO.
- in legno nel caso di FP/3 .

L'uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l'obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

Ciascuna zona destinata a concessione demaniale, destinata alla fruizione turistica della costa, costituisce un'unità minima di intervento, può avere un fronte massimo misurato sul limite a monte della concessione, di ml. 50, secondo quanto indicato negli elaborati grafici del piano e secondi quanto stabilito dal PRC.



Norme Tecniche di attuazione

I manufatti per i servizi di spiaggia non possono superare i seguenti limiti:

1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq. 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5001, fino a un massimo di mq. 10.000.

secondo le indicazioni delle tavole tipologiche del PCC.

I manufatti, con il carattere della rimovibilità, al fine di contenere l'espansione dell'onda di massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro e dovrà essere prodotta in sede di presentazione del permesso di costruire una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole ed in presenza dei dati meteo marini più sfavorevoli.

La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superano l'altezza di m 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;

I manufatti dovranno essere staccati dal piano dell'arenile di almeno 1 ml.

L'altezza esterna massima del fronte del manufatto, misurata dal marciapiede alla sommità della parete verticale, sia si tratti di coronamento del tetto o di parapetto della terrazza praticabile, è di ml. 4,50. In ogni caso l'altezza dei manufatti dovrà limitarsi all'indispensabile, evitando fregi o addobbi che ne accentuino la percettività visiva.

In tutti i casi i chioschi dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici, con almeno due bagni con antibagno, per i chioschi ristorante.

La zona, a sua volta, è suddivisa in FASCE FUNZIONALI, parallele al mare, le cui dimensioni variano in dipendenza del settore di appartenenza e della profondità della costa, secondo quanto indicato nel presente articolo e negli elaborati di piano.

All'interno delle fasce funzionali sopradette, individuate in base alla loro ubicazione e funzione, sono regolamentate le attività esplicabili e le strutture realizzabili.

In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto.

COSTA LIBERA: costituita da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva conformemente all'andamento morfologico della costa.

Sulla costa libera non sono ammesse installazioni di alcun tipo.

E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni unità di intervento, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone

SOGGIORNO ALL'OMBRA SULLA COSTA: per le zone destinate a concessioni balneari è una fascia variabile, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di costa libero, il limite a monte coincide con il limite della fascia attrezzata per chioschi e servizi, secondo la profondità della costa.

I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4,00, con il lato minore parallelo al mare.

Per ogni concessione dovrà essere lasciata una striscia perpendicolare alla litoranea, in posizione baricentrica, completamente libera da sostegni, della larghezza almeno di ml 4,00 per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. In questa striscia può essere realizzato un percorso pedonale con tavolati in legno, ben rifinite, semplicemente appoggiate sugli scogli, della larghezza massima di ml 1,50. Tale percorso, dalla fascia attrezzata per chioschi e servizi, dovrà condurre, conformemente all'andamento morfologico della costa, sino al limite a monte della costa libera.

In questa fascia possono essere realizzate strutture mobili per postazioni sopraelevate di avvistamento, per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare. Tali strutture dovranno avere un'unica tipologia per tutta la costa che, per dimensioni, materiali e coloriture, determini un limitato impatto visivo.



Norme Tecniche di attuazione

Ogni tipo di attrezzatura da consentire in questa fascia, oltre che mobile, dovrà risultare del tipo tradizionale.

FASCIA ATTREZZATA PER CHIOSCHI E SERVIZI

E' l'area posta tra lo spazio destinato al soggiorno all'ombra sulla costa, quando la profondità della stessa non consente la realizzazione di tale fascia e la fascia di rispetto e per mobilità.

La profondità di detta fascia è costante ed è pari a ml 12,50

In questa porzione della costa possono essere realizzate strutture non mobili, che in ogni caso, devono avere il requisito della rimovibilità.

Dette strutture dovranno essere realizzate in materiale leggero e smontabile.

L'edificazione sulla fascia attrezzata per chioschi e servizi è disciplinata dalle presenti N.T.A.

Sulla presente fascia possono essere realizzati i camminamenti pedonali strettamente necessari, delle dimensioni massime di ml 1,50, con pedane in legno, ben rifinite, semplicemente appoggiate agli scogli .

Nelle zone limitrofe ai chioschi potranno essere previste pavimentazioni sempre in legno o materiale lapideo, semplicemente appoggiate a terra, per realizzare un'area "posa tavoli e tende ombreggianti".

All' interno della sagoma di massimo ingombro, rappresentata nelle tavole tipologiche saranno privilegiate (anche all'interno del Bando comunale) gli interventi che proporranno soluzioni progettuali volte all'utilizzo di materiali eco-compatibili e rapporti visuali e prospettici con il mare (grandi trasparenze: vetrate, colori pastello, ecc.).

Nel bando verrà dovutamente considerato l'impiego e l'organizzazione degli spazi aperti, attraverso la realizzazione di progetti di arredo urbano e sistemazione d'esterni con piantumazioni e con la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo, previste dalle presenti norme.

FASCIA DI RISPETTO E PER MOBILITA'

Tale fascia, si estende dal limite della fascia attrezzata per chioschi e servizi fino al limite a monte del Piano. Ha larghezza variabile, così come individuato negli elaborati grafici di progetto, ed ha la funzione di filtro tra la fascia attrezzata ed il lungomare o le altre aree esterne al Piano.

In questa fascia è prevista la realizzazione di una viabilità pedonale con pavimentazione di materiale omogeneizzabile, per tipo e coloritura, con il contesto di un'area piantumata con la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo, previste nelle presenti norme, con funzione di filtro verde e, in alcuni settori, di una pista ciclabile. Le reti tecnologiche comunali a servizio delle strutture realizzate sulla costa, possono essere realizzate su questa fascia.

La concessione demaniale comprende anche la porzione di fascia per mobilità corrispondente, anche se questa comprende strutture di uso pubblico come marciapiedi, piste ciclabili, aiuole ecc.

La piantumazione di tale area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione (viabilità e percorsi di accesso e visuale al mare, recupero ambientale dei manufatti esistenti lungo la litoranea) è attuata a cura e spese dei concessionari, ove l'Amministrazione Comunale non prevede di operare direttamente, per uniformità di intervento, su tutto il settore del litorale interessato.

La pulizia e l'ordinaria manutenzione del verde e delle altre strutture in corrispondenza delle concessioni è posta a carico degli stessi concessionari, ove non sia disposto diversamente dall'Amministrazione Comunale.

All'atto del rilascio della concessione demaniale tali condizioni saranno poste a carico del richiedente che sottoscriverà un atto d'obbligo con le relative garanzie, con il quale si impegnerà alla realizzazione delle opere d'interesse pubblico (strada, verde, corridoi d'accesso) ed alla loro manutenzione.

Il rispetto di tali obblighi verrà verificato e se ne ricorrano le condizioni (accertamento del non rispetto degli obblighi) si procederà alla revoca della concessione demaniale,



Norme Tecniche di attuazione

MANUFATTI REALIZZABILI ALL'INTERNO DELLA FASCIA ATTREZZATA

All'interno della fascia attrezzata per chioschi e servizi possono essere realizzate le seguenti strutture non mobili: cabine spogliatoio, servizi igienici, depositi e ripostigli, locale per bagnino, chiosco bar, chiosco ristorante, che devono avere il requisito della rimovibilità, così come definito dalle presenti norme.

I manufatti realizzabili all'interno della fascia attrezzata per chioschi e servizi sono indicati negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto.

CABINE SPOGLIATOIO - SERVIZI IGIENICI - DOCCE

In corrispondenza dei confini nord e sud di ogni concessione, contrapposte con quelle della concessione limitrofa, ove esistente, è prevista la realizzazione di due file di manufatti con un ingombro esterno massimo di ml. 1,80 di larghezza, di lunghezza pari a quella della fascia attrezzata per chioschi e servizi e di altezza massima del fronte di ml. 2,40, con copertura ad unica falda o a terrazzo.

In detto spazio trovano posto le cabine spogliatoio, i servizi igienici, depositi e ripostigli, il locale per il bagnino ecc. La suddivisione di tali spazi è lasciata libera e può essere realizzata secondo le esigenze dei concessionari, ferme restando le dotazioni minime necessarie previste dalle presenti norme, da quelle igienico-sanitarie e da quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, di seguito riportate.

A servizio degli utenti della costa devono realizzarsi almeno tre servizi igienici, completi di vaso e lavabo, di cui uno attrezzato per accogliere i portatori di handicap e gli altri due distinti per maschi, con un vaso alla turca e per femmine, con un vaso all'inglese.

Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare.

Devono essere installate a cura dei concessionari, minimo n. 2 docce per ogni stabilimento, con la possibilità di smaltire l'acqua usata a dispersione, vietando l'uso di sapone o simili. Queste strutture, se esistenti e non conformi alle previsioni di piano, devono essere adeguate entro un anno dalla data di approvazione del piano stesso, se non già realizzate nel perimetro del chiosco bar.

CHIOSCO BAR - CHIOSCO RISTORANTE

Ogni concessionario potrà realizzare all'interno della propria concessione indifferentemente un chiosco bar e/o un ristorante, sempre all'interno dei limiti imposti dalla sagoma di massimo ingombro e dalle tavole tipologiche di dettaglio.

Negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto, è indicata la posizione dove può essere ubicato il manufatto, mentre l'architettura dell'edificio è lasciata alla libertà espressiva del progettista, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, fissati dalle presenti norme, delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché dall'art. 5, comma 14 e 15 del PDMR..

Non è possibile la realizzazione di una copertura a terrazza praticabile e/o accessibile.

Art. 11 - Aree non oggetto di concessione

Si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge :

E' permesso:	Non è permesso
la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica	Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo



Comune di TRICASE [LE]

PIANO COMUNALE DELLE COSTE [ai sensi della L.R. 23 giugno 2006, n.17 - Art. 3]

Norme Tecniche di attuazione

	gommato.
Il transito dei mezzi meccanici gommati finalizzati alla pulizia della spiaggia.	il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.

Sulle spiagge libere il Comune ha l'obbligo di :

- assicurare l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso;
- compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;

Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo e si dividono in aree per:	parcheggio (AC/1),
	verde pubblico (AC/2),
	servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
	impianti sportivi e per strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sulla costa demaniale di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.

Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.

Tale zona non può essere affidata in concessione.

L'amministrazione comunale potrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari, posizionati nella fascia di profondità pari a ml 10 dalla linea del demanio marittimo.

Si potranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai portatori di handicap nelle spiagge con fronte mare superiore a ml. 60 In ogni caso, l'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti alla costa libera. La costa potrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml.

L'amministrazione comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia di tali tratti di spiaggia.

Per le aree libere, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere la stipula di una convenzione con i concessionari di spiaggia, eventualmente costituiti in consorzio, al fine di provvedere quotidianamente alla pulizia delle zone di balneazione dei servizi igienici, al salvataggio e ad ogni altra incombenza.

L'Amministrazione Comunale potrà contribuire fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

FASCIA COSTIERA LIBERA:

Costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.



Norme Tecniche di attuazione

Nella fascia libera non sono ammesse installazioni di alcun tipo. E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone

SPIAGGIA PER CANI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di costa libera, in posizione decentrata, per realizzarvi una "spiaggia per cani" muniti di libretto sanitario, con la relativa custodia per la gestione.

L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata, di altezza di ml. 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa; all'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate; dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente.

Art. 12 - Utilizzazione delle ZONE SPECIALI

Le aree demaniali comprendono le zone speciali da dare in concessione per le seguenti finalità: associazioni nautiche ed ambientaliste, ed aree per sport acquatici.

Le modalità di concessione e utilizzazione delle zone speciali e le strutture ivi realizzabili sono disciplinate dal presente articolo.

In tale zone speciale possono essere realizzate modeste strutture, secondo gli schemi tipologici di dettaglio illustrati nelle tavole di progetto e con il requisito della rimovibilità.

ZONE PER ASSOCIAZIONI NAUTICHE ED AMBIENTALI

In dette zone è possibile il rilascio di concessione demaniale ad Associazioni Private o Pubblico- Private, senza scopo di lucro, purché associate al C.O.N.I. o facenti parte di Associazioni con finalità marinare con riconoscimento ufficiale, tipo A.N.M.I., Lega Navale Italiana, ecc. che perseguono obiettivi Sportivo-Culturali attraverso la divulgazione nei giovani degli sport nautici e della cultura del mare o anche associazioni per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali (WWF, Italia Nostra, ecc.). Tali aree andranno concesse attraverso apposito bando pubblico.

All'interno della fascia attrezzata per servizi, indicata negli elaborati grafici di progetto del piano, può essere realizzato un manufatto da destinare a deposito delle attrezzature nautiche, servizi igienici, sede sociale, delle dimensioni massime di 40 mq. di superficie coperta e mq. 20 di tettoia.

La struttura deve essere posta ad una distanza minima di 10 ml. dal confine della concessione.

ZONA PER SPORT NAUTICI ED ACQUATICI

Tale zona è destinata all'utilizzazione per sport nautici ed acquatici (windsurf, moto d'acqua, sci nautico etc).

Tale area si suddivide secondo le seguenti ZONE FUNZIONALI:

COSTA LIBERA: costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.



Norme Tecniche di attuazione

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la battigia. Sulla fascia di costa libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo.

Non è consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò.

ZONA PER OMBREGGIO: Essa è una fascia variabile, di profondità minima di ml 10, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di costa libera, il limite a monte coincide con il limite della fascia attrezzata a chioschi.

I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4,00, con il lato minore parallelo al mare.

Per ogni concessione dovrà essere lasciata una striscia di spiaggia perpendicolare alla litoranea, i posizione baricentrica, completamente libera da sostegni, della larghezza almeno di ml 4,00 per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. In questa striscia può essere realizzato un percorso pedonale con pedane in legno, ben rifinite, semplicemente appoggiate sugli scogli, della larghezza massima di ml 1,50. Tale percorso, dalla fascia attrezzata per chioschi e servizi, dovrà condurre, conformemente all'andamento morfologico della costa, sino al limite a monte della costa libero.

In questa fascia possono essere realizzate strutture mobili per postazioni sopraelevate di avvistamento, per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare. Tali strutture dovranno avere un'unica tipologia per tutta la costa che, per dimensioni, materiali e coloriture, determini un limitato impatto visivo.

Ogni tipo di attrezzatura da consentire in questa fascia, oltre che mobile, dovrà risultare del tipo tradizionale, con l'utilizzo di idonei materiali e colorazioni.

ZONA PER RIMESSAGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE- CHIOSCO BAR CON TETTOIA E SERVIZI

Ogni concessionario potrà realizzare all'interno della propria concessione, sempre all'interno dei limiti imposti dalla sagoma di massimo ingombro e dalle tavole tipologiche di dettaglio, un manufatto da adibire a rimessaggio per attrezzature, chiosco bar, tettoia e servizi.

Negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto, è indicata la posizione dove può essere ubicato il manufatto, mentre l'architettura dell'edificio è lasciata alla libertà espressiva del progettista, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, fissati dalle presenti norme, delle norme igienicosanitarie e di quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le costruzioni sono strutturate in una parte chiusa, con possibilità di realizzarvi una copertura a terrazza praticabile, accessibile con una scala esterna, ed una tettoia aperta su tre lati in piano terra .

La suddivisione di tali spazi è lasciata libera e può essere realizzata secondo le esigenze dei concessionari, ferme restando le dotazioni minime necessarie previste dalle presenti norme, da quelle igienico-sanitarie e da quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, di seguito riportate.

A servizio degli utenti della spiaggia devono realizzarsi almeno tre servizi igienici, completi di vaso e lavabo, di cui uno attrezzato per accogliere i portatori di handicap e gli altri due distinti per maschi, con un vaso alla turca e per femmine, con un vaso all'inglese.

Devono essere installate a cura dei concessionari di spiaggia, minimo n. 2 docce per ogni stabilimento, con la possibilità di smaltire l'acqua usata a dispersione, vietando l'uso di sapone o simili.

Dette strutture avranno il carattere della rimovibilità, andranno rimosse stagionalmente e non potranno superare le superfici max individuate nelle tavole di dettaglio.

ZONA PER TAVOLI ED OMBREGGIO

A ridosso della zona per rimessaggio attrezzature e chiosco bar, è possibile realizzare una zona per tavoli ed ombreggio della profondità massima di ml 12,50 ed un'ampiezza di ml. 6,50, che potrà essere pavimentata con pedane in legno, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia anch'esse da rimuovere a fine stagione, come l'ombreggiatura.



Norme Tecniche di attuazione

Art. 13 - Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Il PCC definisce le aree da tutelare e valorizzare per il loro pregio naturalistico e ambientale, anche con riferimento a quelle indicate ad elevata sensibilità per le quali non è ipotizzabile una riqualificazione.

Tali aree di pregio naturalistico ed ambientale sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della costa, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.

Il Consiglio comunale potrà approvare progetti unitari per la realizzazione di parchi tematici nelle aree demaniali marittime sopradette, proponendo ipotesi di gestione di detti territori anche con l'ausilio di cooperative ed associazioni con comprovata esperienza nel settore e garantendo il libero accesso al demanio marittimo di qualunque cittadino.

I progetti proposti dovranno garantire una fruizione eco-compatibile di tali territori fragili e di alto valore naturalistico ed ambientale.

Art. 14 - Concessioni per attività del diporto nautico

Le concessioni di zone marine sono assentibili, in esecuzione delle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, per la realizzazione delle seguenti strutture:

-punti di ormeggio dotati di punti di ancoraggio ecosostenibili (riferimento pag. 56 Relazione del P.C.C.)	Comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. La loro individuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, nonché della tutela dei fondali, delle acque e degli usi del litorale	indicazioni quantitative delle esigenze di punti di ormeggio
		indicazioni della qualità e della sostenibilità massima del fondale dei punti di ormeggio;
		riorganizzazione di quelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale

Il PCC ha previsto la loro ubicazione, sulla base, qualora necessario, di studi preliminari meteo-marini e di trasporto solido peraltro già agli atti di questo Ente nell'ambito del progetto per la messa in sicurezza del porto di Tricase.

Art. 15 - Concessioni per la maricoltura (B1.6 art. 10)

Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti off-shore) sono espressamente vietati

Art. 16 - Interventi di recupero e risanamento costiero (B.2 art. 8.1)

Nel PCC sono stati previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e della sensibilità ambientale della costa per:

la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali (spiaggetta di Tricase Porto);
la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela ambientale;
la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti che prevedano progetti di messa in sicurezza delle stesse;
il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, con la riqualificazione e/o rimozione di opere di urbanizzazione esistenti .



Norme Tecniche di attuazione

Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, il Comune provvederà al monitoraggio locale della costa, che si affianca a quello generale di competenza regionale.

I dati desunti dall'attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PRC.

Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici.

Art. 17 - Sistema delle infrastrutture pubbliche (B.1.8 art. 8. 11)

Le valutazioni e le indicazioni del PCC hanno riguardato anche il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:

- | |
|---|
| 1. ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile; |
| 2. agli accessi al mare; |
| 3. ai parcheggi. |

In particolare, il PCC ha individuato i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali. Tali percorsi, appositamente sistemati mediante progetti di idee specifici e successivamente alla realizzazione mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie. Le strutture dovranno essere rimovibili ed ecocompatibili.

Art. 18- Criticità all'erosione e sensibilità ambientale

A livello comunale, nella pianificazione delle forme d'uso, dell'area costiera, si è tenuto debitamente conto della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC.

La sensibilità ambientale viene definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l'area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa. Per il Comune di Tricase valgono quelle definite dall'Ente Parco nell'ambito del Piano Ambientale.

In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di sensibilità ambientale.

Nelle zone caratterizzate da media criticità il rilascio delle concessioni demaniali, salvo impossibilità di poter disporre - nel territorio comunale - di zone caratterizzate da bassa criticità, deve essere subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati.

Nelle zone caratterizzate da elevata sensibilità ambientale è di norma vietato il rilascio di concessioni demaniali e comunque, salvo impossibilità di poter disporre - nel territorio comunale - di zone caratterizzate da bassa e/o media sensibilità, possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienicosanitari, da definirsi comunque attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Nelle zone caratterizzate da media sensibilità ambientale il rilascio di concessioni demaniali è di norma consentito quando - nel territorio comunale - non si disponga di zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale e possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata,



Comune di TRICASE [LE]

PIANO COMUNALE DELLE COSTE [ai sensi della L.R. 23 giugno 2006, n.17 - Art. 3]

Norme Tecniche di attuazione

Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere definite attraverso metodologie di valutazione di impatto ambientale. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale.

Nel caso di Tricase il territorio presenta il 18 % di area a media sensibilità ambientale e l'82 % alta sensibilità ambientale.



Norme Tecniche di attuazione

TITOLO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI

Art. 19 - Disposizioni generali

Il piano recepisce le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening" della Valutazione di Incidenza (*Determinazione del Dirigente Sezione Ecologia 30 giugno 2016, n. 120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 7-7-2016*) e viene, quindi integrato con le seguenti prescrizioni:

habitat 1170 (Scogliere):

- obbligo di predisporre eventuali punti di ancoraggio in aree a bassa sensibilità ambientale. A tale scopo dovranno essere selezionati siti ricadenti su specifiche lacune in forma di catini di sabbia, in idoneo intervallo batimetrico, su aree omogenee o insiemi disgiunti tali da coprire una superficie totale compatibile con le esigenze di fruizione degli ancoraggi. Sono escluse dal divieto le unità navali che effettuano attività di pesca professionale o attività istituzionali di ricerca scientifica o monitoraggio ambientale;
- obbligo di predisporre eventuali punti di ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale. I siti candidati, prescelti secondo le specifiche generali comuni ai siti di ancoraggio, dovranno essere allestiti con ormeggi a basso impatto ambientale, provvisti di opportuni jumper per sollevare le catenarie dal fondo e con corpi morti collocati in specifiche lacune sabbiose;
- divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri;
- monitoraggio della distribuzione degli habitat correlata con quella delle zone di fonda di porti commerciali, delle zone ad alta frequentazione della nautica da diporto e dei diving, degli specchi acquei dedicati all'ormeggio stagionale;

habitat 3170* (Stagni temporanei mediterranei):

- gli stagni temporanei pesantemente invasi da arbusti della macchia ed altre specie perenni devono essere ripuliti da tale vegetazione. In assenza di pascolo, può essere necessario eliminare la vegetazione manualmente. Ciò deve essere effettuato utilizzando gli attrezzi più idonei a seconda del tipo di vegetazione da rimuovere. Una volta tagliato, il materiale vegetale dovrà essere rimosso e allontanato dal sito. La frequenza di queste azioni può variare a seconda dell'entità del problema e delle caratteristiche del sito;

habitat 6220* (Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea):

- divieto di utilizzo di fertilizzanti minerali per aumentare la produttività delle comunità vegetali. Modeste quantità di composti fosforici (20-60 kg di P₂O₅/ha), distribuite sul manto erboso ogni 3-6 anni, potrebbero essere utilizzate solo nel caso di comunità della Poeteabulbosae, ma il loro impiego deve essere validato scientificamente e appositamente autorizzate;
- sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
- realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell'habitat;

habitat 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico):

- divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale



Norme Tecniche di attuazione

fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio;

- divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte, fatti salve le visite da effettuare per motivati studi scientifici e previa presentazione di un piano di ricerca all'Ente Gestore;
- divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse;
- obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grotte e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore, che provvederà alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili;
- obbligo di effettuare visite turistiche/educative solo con accompagnatore qualificato ovvero iscritto alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritto a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e previa comunicazione all'Ente Gestore;
- favorire interventi atti a ridurre gli accessi antropici alle grotte (es. posa in opera di barriere di protezione, evitare l'apertura di nuovi sentieri di accesso ecc.)

habitat 8330 (Grotte marine sommerse o semisommerse):

- Regolamentazione della fruizione delle grotte marine sommerse e semisommerse con modalità differenziate in rapporto al grado di difficoltà accesso alle cavità e al valore patrimoniale e di vulnerabilità delle biocenosi in esse presenti, con particolare riguardo alle enclaves di ambienti profondi. La regolamentazione prevede la suddivisione delle cavità in base alla fruibilità in:
 - a) Grotta non fruibile: chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela.
 - b) Grotta di esclusivo interesse speleologico: fruibile ai soli speleologi qualificati ovvero iscritti alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritti a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e/o chiropterologi iscritti al GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri dell'ATIt), e/o zoologi iscritti ad associazioni scientifiche e/o naturalistiche, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, sulla base di uno specifico protocollo di ricerca e/o esplorazione e/o studio.
 - c) Grotta di interesse speleologico-escursionistico: fruibile anche agli escursionisti esperti quando opportunamente attrezzati ed accompagnati da guide certificate, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.
 - d) Grotta turistica (tale suddivisione può interessare l'intera grotta o solo parti di essa): grotta di libera fruizione secondo le disposizioni del soggetto pubblico o privato incaricato delle visite e sotto il controllo dell'Ente Gestore che sovrintende alla conservazione del bene, se necessario anche con misure restrittive.
- nel caso di realizzazione di interventi tesi a contrastare il rischio geomorfologico, prevedere tecniche, metodi, lavorazioni tali da risultare il meno invasivi possibili
- mantenimento e aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità artificiali, con particolare riferimento alle grotte marine sommerse e semi sommerse con l'inclusione dei dati relativi alle biocenosi presenti e al loro stato di conservazione

8. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;

9. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;

10. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;



Norme Tecniche di attuazione

11. le azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";

12. le tipologie di Stabilimenti Balneari e Servizi di Spiaggia consentiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito nelle NTA del Piano del Parco.

Art. 20 - Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti ed interventi edilizi

Le norme tecniche di attuazione dettate dal PCC disciplinano qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica, anche modesta, realizzabile sul demanio da parte del concessionario.

Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., previo rilascio del relativo permesso di costruire, secondo quanto previsto dal vigente PdF.

Gli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le docce, il chiosco - bar - ristoro, la direzione, il deposito attrezzature, sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

1. manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento igienico sanitario e per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;
2. ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;
3. nuove costruzioni.
 - 3a Cabine spogliatoio.
 - 3b Servizi igienici.
 - 3c Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali per licenza.
 - 3d Depositi e ripostigli di pertinenza delle zone speciali.
 - 3e Chioschi bar.
 - 3f Chioschi ristoranti.

Nella localizzazione dei chioschi bar e/o ristorante, la dimensione minore del manufatto deve essere parallela alla litoranea, in maniera da ostacolare il meno possibile la vista del mare. A tal fine, nella progettazione e realizzazione dei chioschi, dovrà essere favorito l'uso del vetro e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare.

Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di costa a ridosso di fiumi, fossi e canali.

Nelle planimetrie di progetto del piano sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua suddetti. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti.

E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento sulle aree demaniali.

Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, ad una fossa settica a tenuta di adeguate dimensioni. In nessun caso scarichi di rifiuti solidi e liquidi potranno essere immessi in mare, nemmeno in forma depurata.

Tutte le opere fuori terra realizzate sulla costa demaniale, sia da parte di privati che dall'Amm.ne Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme.

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri e smontabili.

Gli interventi edilizi devono essere di tipo ecocompatibile.

Art. 21 - Manufatti

Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

1. cabine spogliatoi;



Norme Tecniche di attuazione

2. deposito sedie, ombrelloni ed arredi di spiaggia;
3. chiosco per bar e ristoro;
4. servizi igienici;
5. docce;
6. primo soccorso.

Gli stessi devono essere di "facile rimozione", e, quindi, realizzati con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, e mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva.

I manufatti per i servizi di spiaggia non possono superare i seguenti limiti:

1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq. 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5001, fino a un massimo di mq. 10.000.

Le possibilità di ubicazione dei manufatti terrà conto:

1. che sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia onde evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
2. che devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
3. che la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;

In tal senso, in armonia alle norme igienico - sanitarie, devono prevedersi altezze massime, comunque non superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

STRUTTURE

Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è consentito l'utilizzo del legno, dell'acciaio rivestito in legno oppure potranno essere progettate e realizzate strutture con elementi lapidei autoctoni *opus incertum* tipo muretti a secco.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e di altri tipi di muratura.

Le strutture di fondazione devono essere anch'esse prefabbricate.

FINITURE E RIVESTIMENTI

per esterni:

- In legno opportunamente trattato.
- pietra a secco tipica del luogo
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in pietra o muratura.

per interni:

- In legno opportunamente trattato.
- In piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili.
- Intonaco civile con malte a base di calce idrauliche rifinito con tinte a tempera o a base di calce.
- La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00.

MANTI DI COPERTURA

Coperture piane con pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame dello spessore min. 8/10 mm. o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme.

Tetto in pendenza in legno, prospetticamente schermato.



Norme Tecniche di attuazione

SERRAMENTI

In legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti.

Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.

Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato. Per le parti vetrate il rapporto superficie infisso/superficie vetrata deve essere inferiore a 0,25 e dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

FACCIAE

Possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

- legno naturale
- bianco
- colori pastello: senza limitazioni
- azzurro (sino al 50% della superficie)
- giallo (sino al 25% della superficie)
- verde (sino al 15% della superficie)
- rosso (sino al 5% della superficie).

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati.

SERRAMENTI

Colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

Art. 22 - Strutture ombreggianti

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incantucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti.

La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

La tipologia costruttiva e le caratteristiche dei materiali da impiegare, deve essere dello stesso tipo di quella del manufatto e deve tenere conto dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico – ambientale, può essere attrezzata con panche in legno e/o in pietra a secco dello stesso tipo di quella usata per il manufatto.



Norme Tecniche di attuazione

Art. 23 - Camminamenti

Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili.

I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sugli scogli, senza alcun vincolo, ed avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra.

Le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare sono:

- in legno.
 - In materiali litoidi o lapidei, posati a secco sullo scoglio, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino.
 - Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.
- per interni:
- in legno opportunamente trattato.
 - in lastre di pietra naturale locale.
 - in mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo e colori compatibili.

Art. 24 - Recinzioni e opere di contenimento

E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni.

E' consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda.

E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 25 - Eco-compatibilità delle strutture balneari

Il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.



Norme Tecniche di attuazione

RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi del water-closet e gli impianti di irrigazione;
- b) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- b) installare pannelli fotovoltaici integrati con gli arredi e i manufatti a servizio a bassissimo impatto per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE

Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
 - b) la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARPA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute e dati rivenienti dallo studio condotto nell'avamposto MARE di Tricase Porto.
 - c) L'educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.
- All'interno del bando comunale per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

Art. 26 - Barriere architettoniche

L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto



Norme Tecniche di attuazione

del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.

Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità.

Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

Il Comune promuove l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.

A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 27 - Verde ornamentale

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Nelle tavole di progetto sono state indicate le zone che dovranno essere piantumate secondo progetti esecutivi proposti dai Privati o da Enti Pubblici di concerto con il Corpo Forestale dello Stato con l'Ufficio Ambiente comunale. Tale piantumazione avrà la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Le essenze arboree ed arbustive che è possibile utilizzare sono indicativamente le seguenti:

ALBERI MEDIO ALTI:	ALBERI MEDIO BASSI:	ARBUSTI MEDIO ALTI:	ARBUSTI MEDIO BASSI:
Cupressus macrocarpa (Cipresso macrocarpa)	Acacia saligna (Mimosa marina)	Agave americana (Agave americana)	Atriplex alimus (Porcellana di mare)
Carrubo (Ceratoniasiliqua)	Chamaerops humilis (Palma di San Pietro)	Alaterno (Rizzanus Alaternus)	Rosmarino officinalis (Rosmarino)
Olea Oleaster (Var Sylvestris)	Albero di Giuda (Cercis Siliquastrom)	Erica Arborea	Salvia officinalis (Salvia)
Pinus pinea (Pino domestico)	Nerium oleander var: Atropurpureum e Mont	Myrsine africana (Bosso di mare)	Spartium junceum (Ginestra)



Norme Tecniche di attuazione

	Blanc (Oleandro)		
Pinus halepensis (Pino d'Aleppo)	Hibiscus syriacus var: Red Heart (Ibisco)	Phyllirea angustifolia (Olivastro)	Teucrium fruticans (Camedrio)
Platanus orientalis (Platano)	Tamarix gallica (Tamerici)	Pittosporum tobira (Pittosforo)	Lavanda officinalis (Lavanda)
Quercus ilex (Leccio)	Tamarix africana (Tamerici)	Juniperus Oxycedrus	chamaecyparissus (Santolina)Santolina
Elaeagnus angustifolia (Olivo di Boemia)	Fejoa Sellowiana	Lenvisco (Pistacia Lenviscos)	Cistus MonsPeliensis
	Arbutus unedo (Corbezzolo)	Centaspine (Viburnum Tinus)	Euphorbia Dendroides
	Laurus nobilis (Alloro)		Helichrysum Italicum
	Asno Casto (Vitex Agnus Castus)		Mirtus Communis L.
			Ruscus Aculeatus
			Smilax Aspera L.
			Thymus Capitatus

Art. 28 - Cartelli e manufatti pubblicitari

E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,6 mq. su cui oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia. Le altezze dei segnali e dei pannelli pubblicitari, nel caso sia posti ai bordi di aree transitabili, viabilità pedonale e carrabile, dovranno essere conformi a quanto disposto dal Codice della Strada.

Per uniformità d'intervento, se possibile, tali strutture possono essere realizzate da un'unica ditta concessionaria, previa stipula di apposita convenzione con gli operatori turistici privati al fine di garantire l'omogeneità sotto l'aspetto estetico e il miglior inserimento nel contesto dei luoghi.

Il materiale deve essere legno e/o materiale che lo simuli. I cartelli dovranno essere appesi con catena in ferro .

E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. cadauna; una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco.

Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Al di fuori di un impianto di comunicazione audio centralizzato, direttamente gestito dall'Amministrazione Comunale, dall'ente di promozione del turismo competente, dalla Capitaneria di Porto, oppure affidato in concessione a privati, avente lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia, non sono ammessi altri mezzi di comunicazione audio a servizio di singole concessioni balneari.

Art. 29 - Accessibilità e sistemazione ambientale

Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantire il concreto esercizio, configurano il quadro di quelle afferenti alla sistemazione della costa demaniale :

- aree di verde attrezzato;
- percorsi e piazze ciclabili e pedonali;



Norme Tecniche di attuazione

- viabilità carrabile;
- parcheggi pubblici;
- pontili galleggianti;
- opere a rete.

Relativamente a dette opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici. I tratti di percorsi pedonali e ciclabili adiacenti alle concessioni demaniali private verranno realizzati dai privati, attraverso convenzionamento con il comune. Tali realizzazioni dovranno rispettare le linee guide del PCC e le indicazioni di dettaglio ivi contenute. Tali opere dovranno inoltre essere realizzate con materiali e colori conformi alle linee guide dettate dall'amministrazione.

In particolar modo i privati potranno gestire gli spazi verdi, sovvenzionandone la manutenzione e cura, al fine di valorizzare l'inserimento complessivo delle strutture per la balneazione e valorizzare il contesto ambientale circostante.

Il progetto esecutivo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.

Il progetto esecutivo delle opere dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96).

In un'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo (rurale, costiero, ecc.) si tutelano dunque tutti i sistemi verdi di accesso alla costa anche al fine di creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa. Tali previsioni hanno valore d'indirizzo e sono indicative, per l'attuazione di tali obiettivi si rimanda allo strumento pianificatorio comunale.

NORME FINALI

Art. 30 - Lavori sulla costa demaniale

I lavori effettuati dai concessionari di costa demaniale, di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, i lavori di pulizia della spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

I lavori effettuati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, quali la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo. Per motivi di urgenza potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo, in questo caso dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disagi e pericoli per i bagnanti.

Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.

Eventuali previsioni di interventi che interessano aree al di fuori del perimetro del piano sono puramente indicative.

Le concessioni demaniali sono rilasciate esclusivamente in base a quanto previsto dalla norma vigente (in particolare, l'art. 37 del Codice della Navigazione).

La non ottemperanza delle presenti norme, formalmente contestata con lettera raccomandata A.R., entro i tempi previsti o entro un congruo lasso di tempo assegnato, comporta l'automatica decadenza della concessione demaniale.

In ogni caso, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, la concessione demaniale può essere revocata, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione.



Norme Tecniche di attuazione

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

Art. 31 - Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando di Polizia Locale. L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 32 - Modalità di rilascio delle concessioni

Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere le concessioni demaniali marittime, così come individuate nel presente PCC, nonché le modalità relative all'espletamento della procedure di aggiudicazione delle stesse concessioni, sono disciplinate dal bando-tipo allegato al presente PCC, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente PCC.

Art. 33 - Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento

L'avente titolo (ai sensi della L. 10/77 e succ. modificazioni) al rilascio del Permesso a Costruire o autorizzazione edilizia dovrà presentare specifica documentazione relativa al progetto dell'opera da eseguire, comprendente:

- a) planimetria generale in scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt più stralcio di Piano con indicata la ubicazione;
- b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, dagli accessi veicolari e pedonali, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto della concessione e le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere da eseguire e dei fabbricati circostanti; con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti anche non adulti, dell'eventuale presenza di dune ed ogni eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo retrostante, sia esso pubblico che in concessione;
- c) relazione tecnica illustrativa dell'intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali;
- d) i disegni, in rapporto non inferiore 1:100, delle piante dell'opera progettata con l'indicazione di:
 - destinazione ed uso dei locali;
 - quota planimetriche ed altimetriche;
 - dimensioni delle aperture;
 - ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio;
 - ubicazione dei pluviali e degli scarichi;
 - strutture portanti;
 - nella pianta degli spazi aperti: pavimentazione, cordonatura, aiuole e piante, nonché schema degli allacciamenti ai servizi tecnologici quali: acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas;
 - particolari costruttivi, in rapporto 1:50, del corpo principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di quant'altro non sufficientemente rappresentabile in scala 1:100;



Norme Tecniche di attuazione

e) disegni quotati, in rapporto a 1:100 di sezione dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante.

Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti aggettanti, i parapetti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;

f) disegni nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto.

I prospetti devono riportare l'indicazione dei materiali impiegati e colore, delle zoccolature, degli spazi per le insegne, delle opere in ferro e balaustre. Gli uffici tramite il Responsabile del Procedimento potranno richiedere disegni di particolari della costruzione e ulteriore documentazione fotografica dello stato che si rendessero necessari per una migliore comprensione dell'opera;

g) disegni in scala minima 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si intendono conservare, con campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con campitura rossa quelle nuove;

h) documentazione fotografica;

i) indagine geologico-geotecnica specifica, nei casi di intervento ricadente in prossimità di area che presenti situazioni di dissesto o fenomeni di esondazione e che evidenzi fra l'altro il grado di interferenza delle opere previste sull'idrografia sotterranea.

l) Prospetto riassuntivo indicante la Superficie Coperta dello stato di fatto e quella di progetto, nonché la volumetria dello stato di fatto e quella di progetto.

m) Perizia tecnica che dimostri che gli interventi di realizzazione dei manufatti sull'area demaniale non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole ed in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli. La stessa perizia dovrà essere controfirmata dal concessionario con l'impegno a nulla pretendere per danni derivanti da eventi meteomarini sfavorevoli non prevedibili.

Gli elaborati andranno prodotti in un numero di copie idonea come disposto dal R.E.C.

I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio della concessione demaniale saranno distinti e autonomi e istruiti dai due differenti uffici competenti.

Art. 34 - Norme transitorie per concessioni esistenti

Durante la fase delle norme di salvaguardia disciplinata e fino all'approvazione del PCC al fine di garantire la continuità e non compromettere il buon andamento della stagione balneare in corso sarà possibile il rilascio di concessioni balneari stagionali e senza diritto d'insistenza (riferite alla sola stagione balneare in corso) esclusivamente per i soggetti ai quali sono state rilasciate per l'annualità precedente.

In ogni caso le strutture ricreative esistenti la cui concessione risulti in corso di validità dovranno adeguarsi ai punti 2, 3, 6 e 12 nel termine sopra indicato.

L'amministrazione comunale, in linea generale e per quanto applicabili, detta inoltre le modalità:

1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della "linea di costa concedibile" per Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all'16 – comma 7 - della legge regionale 17/2006;
2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di "tipo stabile", quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione;
3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico – ricreativo;
4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell'esproprio;
5. per l'individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in



Norme Tecniche di attuazione

quanto in contrasto con il PCC;
6. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche sia private;
7. per la realizzazione di fasce di costa ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
8. per l'adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC. L'adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate;
9. per l'eliminazione delle interclusioni rivenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
10. per il rientro nei parametri fissati dall'art. 8.1. delle presenti norme;
11. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.
12. per l'adeguamento degli scarichi fognari al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e alla disciplina regionale vigente in materia.

Art. 35 - Valenza turistica

L'amministrazione comunale provvede all'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

1. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
2. sviluppo turistico esistente;
3. stato di balneabilità delle acque;
4. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
5. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

Art. 36 - Opere di ingegneria costiera

La progettazione di un'opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione stessa.

Gli stessi studi devono riguardare:

- la caratterizzazione della costa emersa e di quella sommersa;
- il clima ondoso del paraggio;
- il regime delle correnti costiere.

Il Tecnico - Responsabile del Settore

ing. Vito Ferramosca